

# **“Ravvedersi” costerà meno ma solo dal 1° gennaio 2017**

Ravvedimento generalmente meno caro con l'entrata in vigore del decreto legislativo di riforma del sistema sanzionatorio amministrativo. È questo l'effetto che scaturirà in molti casi dall'applicazione del principio di “proporzionalità” inerente alle sanzioni sulle violazioni fiscali a bassa pericolosità fiscale. Per vederne gli effetti, però, bisognerà pazientare fino al 1° gennaio 2017. Per il ravvedimento e per gli istituti deflattivi in generale, gli effetti premiali si conseguono pagando una sanzione ridotta rispetto a quella “base”. Nel caso di ravvedimento operoso è lo stesso contribuente che autodetermina la sanzione di riferimento su cui applicare le riduzioni previste dall'articolo 13 del Dlgs n. 472/1997. Nell'ambito degli altri istituti deflattivi, invece, l'abbattimento opera sulla sanzione irrogata dall'Ufficio.

Ne consegue che quasi mai l'ammontare della sanzione-base per il ravvedimento e gli altri istituti deflattivi, è la stessa. Basti pensare che nella regolarizzazione da ravvedimento, il contribuente non può applicare il cosiddetto cumulo (articolo 12 – concorso di violazioni e continuazione), in quanto la determinazione di un'unica sanzione maggiorata a fronte di più violazioni, è appannaggio della sola Amministrazione finanziaria. Viceversa, in caso di accesso alla definizione tramite gli altri istituti deflattivi, la sanzione ridotta è determinata su quella calcolata applicando l'articolo 12 del Dlgs n. 472/1997.

## **Le nuove disposizioni**

Nel contesto tracciato si collocano le nuove disposizioni che hanno revisionato il sistema sanzionatorio amministrativo e che conducono ad alcune considerazioni. Innanzitutto va preso atto che per molte violazioni diffuse nella pratica per le quali il decreto ha previsto una riduzione del carico sanzionatorio, ravvedersi o definire costerà meno. Ci riferiamo, ad esempio, al caso dei tardivi versamenti se regolarizzati spontaneamente in tempi rapidi.

Il ravvedimento nei primi 14 giorni dopo l'originaria scadenza di pagamento, costerà solo lo 0,1% per ogni giorno di ritardo, per passare all'1,5% dal 15esimo al 30esimo giorno ed arrivare all'1,67% per le violazioni sanate dal 31esimo al 90esimo giorno di ritardo. Anche in tema di reverse charge si registrano importanti riduzioni, specie in tutte le ipotesi di operazioni erroneamente fatturate dove, con la riforma, si applicherà la sanzione fissa pari a 250 euro anziché quella proporzionale.

## **Le violazioni dichiarative**

Nel caso di violazioni dichiarative la situazione è invece più articolata. In primis va detto che la riduzione della sanzione-base nel caso di dichiarazione infedele (dal 90 al 180% dell'imposta evasa), si rifletterà anche sul costo delle eventuali definizioni diminuendolo. Più complicato, invece, è capire come debba essere trattata l'ipotesi in cui la violazione sia di basso profilo e quindi meritevole del nuovo abbattimento previsto dal novellato comma 4, dell'articolo 1, del Dlgs n. 471/1997.

Nelle ipotesi in cui l'imposta accertata sia inferiore al 3% di quella dichiarata (e comunque non superiore a 30mila euro) e in taluni casi di violazioni derivanti dall'imputazione per competenza dei componenti positivi e negativi di reddito, infatti, il nuovo sistema prevede la riduzione a 1/3 della sanzione-base (la minima scende dal 90 al 30%). La norma e la relazione di accompagnamento, al riguardo, fanno riferimento alla maggiore imposta "accertata" per cui sembra che la riduzione in questione possa essere applicata solo in sede di accertamento e non anche nel caso di ravvedimento che, quindi, resterebbe ancorato alla sanzione piena (90%). È ovvio che se questo fosse confermato, l'interesse alla correzione spontanea non ci sarebbe e i contribuenti sarebbero spinti ad attendere la notifica dell'accertamento per poi puntare a ottenere sulla sanzione ridotta applicata dall'Ufficio, gli ulteriori sconti previsti dall'ordinamento tramite istituti diversi dal ravvedimento.

Sul fronte della dichiarazione omessa occorre prendere atto, purtroppo, che è stato mantenuto un sistema in cui si considera omessa e quindi impedisce il ravvedimento, la dichiarazione presentata spontaneamente (e prima dell'avvio del controllo fiscale) oltre i 90 giorni dal termine originario.

Su questo fronte si poteva probabilmente fare di meglio. Sempre in tema di ravvedimento da ultimo si evidenzia che il Dlgs risolve il problema dell'individuazione del termine per fruire della riduzione della sanzione a 1/9 prevista dalla lettera a-bis) del comma 1 dell'articolo 13 del Dlgs n.472/1997. Viene, infatti, statuito che i novanta giorni si computano dalla «dalla data dell'omissione o dell'errore» e che solo se la regolarizzazione attiene ad omissioni o errori commessi in dichiarazione, rileva il termine di presentazione della dichiarazione.